**Tar Lazio, I-ter, n. 966 del 30/01/2012 – Pres. Sandulli – Est. Morabito – Ric. Codici Onlus - Centro Per i Diritti del Cittadino**

**Informazione ambientale** – Discarica – Accesso agli atti – Modalità di esercizio da parte di una ONLUS

*È inammissibile il ricorso di una ONLUS avverso il rifiuto di accesso agli atti serbato da una società che gestisce una discarica: ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 del D.L.vo n. 195/2005, tale tipo di accesso è esercitabile solo verso le Amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici o i concessionari di pubblici servizi.*

Considerato che con l’actio ad exhibendum in epigrafe parte ricorrente si è gravata avverso il silenzio rifiuto serbato dalla Giovi s.r.l. (che è la società che gestisce la discarica in Roma, loc. Malagrotta) in ordine all’istanza, dalla stessa ricorrente fatta pervenire (con Racc. A/R) alla Giovi s.r.l. il 12.9.2011, di accedere alle informazioni ambientali ed agli atti relativi alla concretizzazione, o meno, degli adempimenti alla stessa s.r.l. Giove prescritti dalla Regione Lazio, con Ordinanza presidenziale n.2 del 30.6.2011;

Considerato che, ex art.23 della legge n.241 del 1990, Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi; mentre, con riguardo all’informazione ambientale, il d.lgs. n.195 del 2005 all’art.3 prevede che “L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”;

Considerato che, sulla base delle disposizioni legislative sopra estese, il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio deve ritenersi inammissibile in quanto – (ed a prescindere dall’approfondire ogni ulteriore questione in ordine all’omesso deposito, da parte dell’associazione ricorrente, dell’autorizzazione ad agire) – la Giove s.r.l. non è un ente pubblico e non risulta concessionaria di un pubblico servizio; ed in ogni caso tale eventuale natura di concessionaria di un pubblico servizio non è stata né dichiarata né documentata dalla parte ricorrente;

Considerato che all’odierna udienza camerale è stata, ai sensi dell’art.73 del C.p.a., comunicata al procuratore dell’associazione ricorrente e debitamente verbalizzata la sussistenza della predetta ragione di inammissibilità del gravame e che a fronte di tale comunicazione il citato difensore non ha chiesto termine a difesa;

Considerato che non v’è luogo a pronuncia sulle spese di lite non essendosi l’intimata società costituita in giudizio;

(Omissis)